

CIRCOLARE n. 2584/5037 del 17 febbraio 1979.

OGGETTO: Comunicazioni ai Magistrati di sorveglianza.

Nell'intento di rendere più agevole l'espletamento dei compiti che l'art. 69 del vigente Ordinamento penitenziario attribuisce ai Magistrati di sorveglianza, è opportuno disporre che siano portate a conoscenza dei relativi Uffici tutte le notizie che possano comunque riguardare i ristretti negli istituti penitenziari.

In attuazione di quanto sopra si invitano le Direzioni in indirizzo a dare comunicazione ai Magistrati di sorveglianza — indipendentemente dalle eventuali richieste di informazioni dai medesimi formulate ai sensi dell'art. 5 del regolamento di esecuzione — di ogni allontanamento dall'Istituto d'un detenuto o internato, eseguito in dipendenza d'un provvedimento di trasferimento definitivo ad altro istituto. Nel dare la comunicazione di cui sopra si indicherà l'ufficio che ha disposto il trasferimento, la data del provvedimento e quella della relativa esecuzione, nonché la sede di assegnazione.

Se il trasferimento è stato disposto a seguito di istanza dell'interessato, ciò dovrà essere pure precisato nell'informativa.

Si dispone, ancora, che vengano trasmesse ai Magistrati di sorveglianza le copie di tutti i rapporti giudiziari redatti dalla Direzione a carico sia dei detenuti o internati che, eventualmente, del personale. Dovranno, infine, essere comunicate ai Magistrati suddetti — man mano che saranno emanate — tutte le disposizioni particolari, disciplinanti i servizi dell'istituto, che possano comunque avere incidenza sul trattamento dei detenuti.

Si raccomanda la precisa osservanza delle disposizioni che precedono e si richiama la cortese attenzione dei Sigg. Ispettori distrettuali affinché vigilino sul relativo esatto adempimento.

Si rimane in attesa di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2598/5051 del 13 aprile 1979.

OGGETTO: Attività di osservazione e trattamento dei condannati e degli internati.

Il recente ingresso di nuove figure di operatori nel quadro delle attività di istituto consente di dare maggiore impulso alle attività di osservazione e trattamento e di tendere così più compiutamente alla realizzazione delle iniziative previste dall'art. 13 legge 354/75 e degli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento di esecuzione.

Ricordato che un procedimento di osservazione è previsto, allo inizio dell'esecuzione, nei confronti di tutti i condannati e gli inter-

nati con la finalità di accertare i bisogni propri di ciascun soggetto nonché di stabilire gli interventi più idonei a far superare allo stesso le difficoltà eventualmente esistenti sulla via del suo reinserimento sociale, si rammenta anche che l'osservazione — salva la necessità di procedere a particolari approfondimenti così come previsto nel secondo comma dell'art. 29 del regolamento — va condotta nello stesso istituto dove il condannato o l'internato è stato assegnato per l'esecuzione della pena e della misura di sicurezza.

Le attività di osservazione sono ordinariamente svolte: *dall'educatore*, in funzione dell'osservazione comportamentale e della comprensione degli atteggiamenti umani fondamentali che orientano la vita di ciascun soggetto nonché della sua disponibilità nei confronti della vita in istituto e dei possibili programmi alternativi; nell'ambito di tale sua competenza l'educatore raccoglierà e utilizzerà i dati di conoscenza e di esperienza che altre persone a contatto con i soggetti in osservazione (insegnanti, assistenti volontari, personale di custodia, ecc.) avranno avuto modo di rilevare; *dall'assistente sociale*, che sia stato designato dal Direttore del Centro di servizio sociale competente, per la comprensione dei collegamenti esistenti e di quelli realizzabili in futuro tra la condizione personale attuale del soggetto e i suoi problemi familiari e sociali; *dallo psicologo o specialista affine di cui all'art. 30 della legge 354/75*, per l'accertamento degli aspetti salienti attinenti alla struttura e al funzionamento psichico del soggetto, sotto il profilo intellettuale, affettivo, caratteriologico e attitudinale.

Al fine dell'osservazione del condannato e dell'internato risulta poi necessaria la disponibilità sistematica del contributo del *medico*, il cui compito in istituto resta comunque finalizzato a garantire, attraverso le prestazioni proprie dell'assistenza sanitaria, la salute dei soggetti affidati alle sue cure.

E appena il caso di precisare, poi, che la suddivisione delle competenze sopra delineata esprime soltanto una linea di tendenza essendo evidente come l'unitarietà del processo di conoscenza da realizzarsi durante l'osservazione comporti l'impossibilità di delineare rigidamente quale contributo debba apportare alla formazione di quel processo ogni singolo operatore.

Coordinatore dell'osservazione e responsabile finale della stessa, così come del trattamento e di ogni altra attività che si svolge nello istituto, è il direttore dal quale quindi dipendono le decisioni che attengono all'organizzazione e al funzionamento delle procedure che consentono all'*équipe* degli operatori incaricati dell'osservazione di realizzare i loro specifici compiti. Sarà cura particolare del direttore favorire tra gli operatori responsabili il raggiungimento di una piena intesa al fine dell'attuazione in istituto di un'autentica armonizzazione dei vari tratti dell'intervento.

Le attività di osservazione, che per raggiungere un risultato veramente significativo presuppongono la volontaria collaborazione del soggetto considerato (art. 27, 2° comma, del regolamento), devono portare, nel termine di tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena

o della misura di sicurezza detentiva, alla formulazione di un documento conclusivo di sintesi, finalizzato al trattamento.

Tale documento, frutto dell'integrazione multiprofessionale dei vari operatori che hanno condotto l'osservazione, conterrà due parti necessarie.

Nella prima parte saranno indicati tutti i dati necessari alla comprensione del vissuto del soggetto in ordine ai suoi problemi personali, familiari e sociali. Al riguardo si avverte che i dati relativi agli atteggiamenti del soggetto rispetto al suo passato dovranno riguardare esclusivamente gli aspetti esistenziali delle vicende umane sofferte (sentimenti, speranze, timori, ecc.), restando invece completamente preclusa e nella stesura del documento e nello stesso processo di conoscenza sottostante qualsiasi intenzione di indagare e riferire sulle circostanze formali inerenti ai fatti commessi che siano suscettibili, in qualunque modo, di essere utilizzate ad altri fini.

Nella seconda parte, in relazione e sulla base di quanto indicato nella prima, verranno indicate le linee fondamentali degli interventi da svolgere in favore del soggetto ai fini della sua risocializzazione, indicando ad esempio le attività di lavoro o di istruzione per le quali il detenuto o l'internato è disposto ad impegnarsi, la sua idoneità alla ammissione al lavoro all'esterno, quali collegamenti mantenere con la famiglia, ecc.

Ovviamente il programma individualizzato di trattamento diviene esecutivo soltanto dopo che sia stato approvato dal Magistrato di sorveglianza.

Compete, infine, agli stessi operatori che hanno compiuto l'osservazione iniziale e formulato il programma degli interventi l'esecuzione di tutte le altre attività di seguito che si rendessero necessarie nel corso del trattamento.

Saranno gradite tutte le osservazioni che le SS.LL. riterranno eventualmente di dover formulare in ordine soprattutto alle modalità operative concrete con cui verranno realizzate le attività di osservazione e trattamento e ciò al fine evidente di rendere più omogenee le relative procedure con le esperienze di lavoro via via maturate.

Si prega assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2625/5078 del 1° agosto 1979.

OGGETTO: Competenze operative degli educatori per adulti — Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori.

Il recente ingresso in servizio di un congruo numero di appartenenti al ruolo degli educatori per adulti assume una particolare importanza per le ripercussioni che esso è destinato ad avere sulla sostan-

za e sulla metodologia degli interventi svolti dall'Amministrazione in favore dei detenuti e degli internati.

La normativa vigente affida, infatti, a questi operatori un ruolo specifico nella vita penitenziaria sia ai fini del trattamento rieducativo in favore dei condannati e degli internati, volto a promuovere in essi un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale, sia anche a favore degli imputati sottoposti a misure privative della libertà, nel quadro di una offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali (art. 1 Reg.).

La peculiare posizione attribuita dalla legge a questa nuova figura all'interno dell'organizzazione penitenziaria corrisponde alla concezione dell'educatore come di un operatore interamente dedicato alla cura dei problemi, individuali o di gruppo, che i soggetti in difficoltà presentano e, quindi, a stabilire con quei soggetti rapporti pedagogicamente validi, capaci di umanizzare l'intervento rieducativo e di facilitare il processo di reinserimento sociale.

Ovviamente, l'azione degli educatori non è avulsa dal contesto ordinamentale dell'istituto ma va sviluppata in collaborazione con tutto il personale che in quell'istituto presta servizio (art. 82 O.P.) e sotto la direzione e con il sostegno del direttore, che è e rimane il responsabile non soltanto della sicurezza e dell'ordine ma anche di ogni attività che si svolga all'interno della struttura a lui affidata.

A tale proposito, sembra opportuno richiamare l'attenzione sui termini concreti in cui l'azione di coordinamento e di sostegno del direttore nei confronti degli educatori deve esprimersi, al fine di rimuovere gli ostacoli che, in modo più o meno evidente e dichiarato, possono frapporsi al corretto svolgimento delle funzioni educative. prie forze, così come eccessivi timori e incertezze;

a) stabilire un proficuo rapporto di collaborazione con gli educatori, instaurando con essi un dialogo aperto ed organizzando frequenti incontri di gruppo, soprattutto al fine di valutare in una discussione comune le difficoltà emergenti dall'esperienza di lavoro e di individuare gli atteggiamenti concreti da assumere, le soluzioni operative da adottare: aspetti di fronte ai quali degli educatori ancora inesperti potrebbero manifestare una eccessiva confidenza nelle proprie forze, così come eccessivi timori e incertezze;

b) favorire i contratti fra i diversi operatori penitenziari, si che tra gli stessi si abbia la massima possibile collaborazione, curando in particolare i rapporti fra educatori e personale militare onde pervenire a una chiarificazione delle rispettive competenze funzionali che consenta di conseguire il risultato di una proficua coordinazione degli interventi operativi;

c) incoraggiare e sostenere quelle proposte di intervento formulate dagli educatori, che servano a fare maggiormente aderire il sistema carcerario alle prospettive della risocializzazione;

d) fornire agli educatori la documentazione necessaria per una buona informazione professionale, disponendo il loro accesso alla biblioteca della direzione dell'istituto e provvedendo a fare prendere loro conoscenza di tutte le circolari ministeriali;

e) garantire che gli educatori abbiano la possibilità di ascoltare con la necessaria riservatezza i detenuti e gli internati, destinando all'uopo appositi locali all'interno delle sezioni o, comunque, altri locali già esistenti, il cui uso promiscuo possa essere convenientemente regolato con orari alternativi;

f) adottare le misure necessarie perché, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di ordine dell'istituto, gli educatori possano stabilire rapporti significativi con i detenuti e gli internati in occasione delle attività in cui si articola la vita giornaliera: attività ricreative, passeggio, vita in comune, attività di gruppo connesse alla scuola, al lavoro o al trattamento di cui all'art. 82 O.P., ecc., e ciò al fine di assicurare che l'azione degli educatori si fondi su una esperienza di partecipazione umana reale alla vita dei soggetti stessi.

Passando ora ad individuare le mansioni degli educatori, deve distinguersi tra quelle mansioni che sono proprie di tale nuova figura, secondo quanto espressamente indicato dalla vigente normativa, e quelle che, invece, pur non essendo proprie dell'educatore, possono tuttavia venirgli delegate dal direttore in quanto armonizzabili con il suo particolare profilo operativo pedagogico.

Tra le prime, di maggior rilievo appaiono le seguenti:

- 1) *Partecipazione all'attività di gruppo per l'osservazione della personalità dei condannati e degli internati* (artt. 13 e 82 O.P.; articolo 29 Reg.).

Si richiama in proposito la circolare 13 aprile 1979, n. 2598/5051, ove l'attività dell'educatore è stata definita « in funzione dell'osservazione comportamentale e della comprensione degli atteggiamenti umani fondamentali che orientano la vita di ciascun soggetto nonché della sua disponibilità nei confronti della vita di istituto e dei possibili programmi alternativi », rammentando che rientra nella competenza di questo operatore raccogliere e utilizzare i dati di conoscenza e di esperienza che altre persone a contatto con i soggetti in osservazione (insegnanti, assistenti volontari, personale di custodia, ecc.) abbiano avuto modo di rilevare. La segreteria tecnica del gruppo di osservazione (che è poi lo stesso gruppo che segue il corso del trattamento) è affidata, di regola, all'educatore (art. 29 Reg.). I compiti del segretario tecnico concernono principalmente il mantenimento dei collegamenti operativi fra i membri dell'*équipe* per lo scambio di informazioni sul rispettivo lavoro e per la preparazione della documentazione comune, nonché l'aggiornamento dei casi attraverso una periodica revisione dei programmi per l'esame degli sviluppi intervenuti, ciò che il gruppo effettua nel corso delle periodiche riunioni di cui tratta il secondo comma del citato art. 29 Reg.

2) *Partecipazione al trattamento rieducativo individuale e di gruppo* (art. 82 O.P.).

Nel quadro del trattamento, oltre al ruolo di sostegno e di aiuto che gli è proprio, l'educatore è di stimolo allo sviluppo delle attività sia individuali che di gruppo che possano in qualche modo facilitare il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati. A parte quanto viene successivamente specificato, vanno ricordate: le iniziative di trattamento — da svolgersi all'interno dell'istituto e in collaborazione con il servizio sociale per gli interventi all'esterno — tese ad eliminare nei soggetti in difficoltà gli ostacoli di ordine personale che possano ingenerare frustrazione; il recupero dei legami familiari spezzati dalla forzata lontananza e dal trauma conseguente all'ingresso in istituto (art. 28 O.P. e art. 58 Reg.); la preparazione del condannato e dell'internato al rientro nella comunità libera limitando il danno conseguente al lungo isolamento (art. 43 O.P. e art. 83 Reg.); il compito particolare dell'educatore operante negli istituti femminili concernente l'intervento nelle problematiche emergenti dalla eventuale presenza di madri con bambini ospitati negli asilini appositamente organizzati ai sensi dell'art. 11 O.P.

3) *Partecipazione alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive* (art. 27 O.P. e art. 56 Reg.).

La commissione, di cui gli educatori fanno parte insieme ad altri operatori e ad una rappresentanza dei detenuti o degli internati, è incaricata di curare l'organizzazione delle attività in oggetto in corrispondenza alle previsioni dei programmi specificati dall'art. 56 Reg. In tale prospettiva, l'educatore svolge essenzialmente un ruolo di animatore cercando di coinvolgere i rappresentanti dei detenuti e degli internati in un discorso partecipativo di scelte e facendo risalire alla popolazione che vive in istituto il valore di tale partecipazione nelle attività di tempo libero realizzate.

4) *Organizzazione del servizio di biblioteca* (art. 21 Reg.).

La normativa affida di regola all'educatore l'organizzazione del servizio di biblioteca previsto dall'art. 12 dell'Ordinamento penitenziario. L'educatore, evitando di diventare il bibliotecario di routine che consegna e ritira i libri esaurendo in questo la sua funzione, finalizza i contatti e i colloqui con i detenuti e gli internati sviluppando le occasioni di incontri umani significativi. In quanto responsabile del servizio di biblioteca, l'educatore si avvale della collaborazione di rappresentanti dei detenuti o degli internati « per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura » (art. 21 Reg.).

In quanto membro della commissione indicata dall'art. 27 O.P., l'educatore partecipa, inoltre, alla scelta dei libri e dei periodici di cui la biblioteca è dotata (art. 12 O.P.), contribuendo ad indirizzare

la scelta stessa in maniera da tenere particolare conto dei desideri della popolazione dell'istituto.

5) *Partecipazione al consiglio di disciplina* (art. 40 O.P.).

Nell'ambito del consiglio di disciplina, l'educatore può offrire, in coerenza con la tipicità del suo ruolo, un contributo diretto soprattutto alla migliore conoscenza del detenuto o dell'internato e ad orientare le decisioni in senso pedagogico.

6) *Partecipazione alla commissione per il regolamento interno* (articolo 16 O.P.).

La partecipazione dell'educatore a questa commissione è importante perché nella formulazione del regolamento interno la competenza pedagogica sia espressa, come dovuto, dai suoi più immediati rappresentanti.

7) *Consulenza su richiesta della magistratura di sorveglianza* (articolo 71-bis O.P.).

Alla stregua degli altri « tecnici del trattamento », l'educatore può essere richiesto di fornire consulenza sui casi per i quali la sezione e il magistrato di sorveglianza provvedono con procedimento di sorveglianza.

Di ogni suo intervento e, in particolare, di quelli svolti sul piano dell'osservazione e del trattamento nonché di quelli relativi ai contatti più significativi con i detenuti e con gli internati (es. colloqui), l'educatore effettuerà sintetica registrazione ai fini e di una documentazione tecnica del suo lavoro e di una efficiente comunicazione nell'ambito della collaborazione interprofessionale.

Per quanto concerne, poi, le mansioni che il direttore dell'istituto può delegare all'educatore, in quanto, come detto, armonizzabili con il profilo professionale proprio di questo operatore, le più importanti appaiono le seguenti:

Colloquio di primo ingresso — Tale colloquio, previsto espressamente dalla normativa (art. 23 Reg.), risponde, come è noto, a diverse finalità: in primo luogo esso serve a raccogliere alcune informazioni per la prima organizzazione dei dati a livello di documentazione personale; in secondo luogo esso è volto a fornire le informazioni concernenti le disposizioni generali e particolari attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento (art. 32 O.P.) e a consegnare un estratto delle principali norme contenute nella legge, nel regolamento di esecuzione e nel regolamento interno, con la indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali (art. 64 Reg.); infine, nel corso del colloquio, il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Nel quadro di una previsione così articolata, lo spazio di intervento delegabile

all'educatore appare obbiettivamente ampio, soprattutto se si considera che gli adempimenti di cui si tratta concernono un momento delicato della vicenda umana del detenuto e dell'internato, in cui l'impatto con la realtà del carcere è accusato maggiormente, specie da parte dei soggetti primari, dei più deboli, spesso dei più giovani, e in cui l'incontro con un operatore professionalmente preparato, capace di offrire sostegno e aiuto adeguati può risultare importante e — in certi casi limite — risolutivo.

L'educatore potrà effettuare il colloquio di primo ingresso anche con gli imputati e con gli arrestati nel procedimento di prevenzione soltanto quando l'A.G. competente o non abbia disposto l'isolamento ovvero lo abbia revocato. Nel corso del colloquio l'educatore non potrà in alcun modo ingerirsi nella vicenda processuale riguardante l'imputato o l'arrestato.

Segnalazione dei casi al Centro di Servizio Sociale — Sia nel colloquio di primo ingresso che nel corso di ulteriori colloqui, l'educatore può venire a conoscenza di situazioni personali e familiari che richiedono l'adozione di adeguati interventi presso il nucleo di origine del detenuto o dell'internato o presso il suo ambiente sociale. La responsabilità di stabilire un collegamento funzionale con il Centro di Servizio Sociale in relazione a queste richieste di intervento, o altre analoghe, può essere delegata all'educatore, ferma restando la competenza della Direzione per il perfezionamento dei relativi atti formali.

Coordinamento dei collaboratori esterni — Un'utilizzazione funzionale degli assistenti volontari richiede una loro effettiva integrazione nello svolgimento dei programmi educativi, evitando ogni forma di confusione, sovrapposizione di interventi, improvvisazione. L'educatore può portare, in questo senso, un contributo rilevante nella prospettiva di un coordinamento che resta affidato, nella sua responsabilità finale, al direttore dell'istituto. Lo stesso dicasi per i collaboratori ex art. 17 O.P., per i quali sembra opportuno in particolare prevedere un'azione di contatto e di sensibilizzazione al fine di inquadrare il loro contributo in un programma di interventi teso all'effettivo recupero sociale del detenuto o dell'internato.

Interventi nel lavoro all'esterno — Può essere delegato all'educatore l'intervento previsto dall'art. 46 Reg., in rapporto ai soggetti ammessi al lavoro all'esterno volto a « controllare che il lavoro presso aziende private avvenga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità del detenuto o dell'internato ». Tale intervento si definisce come alternativo rispetto a quello del Centro di Servizio Sociale, pure previsto dallo stesso art. 46 sopra citato.

Interventi nella semilibertà — A parte le attività di trattamento che l'educatore svolge nei confronti degli ammessi al regime di semilibertà, per la durata del tempo che essi trascorrono in istituto, l'intervento dell'educatore può essere utilizzato per quelle iniziative di contatto con l'ambiente che ordinariamente svolge il direttore, in

stretta connessione con le esigenze di inserimento all'esterno di singoli detenuti e internati assegnati all'istituto. Ciò ferma restando la previsione dell'art. 92 Reg. circa l'intervento del Servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero.

Tenuta delle cartelle personali — Il compito relativo alla prima impostazione e all'aggiornamento delle cartelle personali, di cui all'art. 13 O.P. e art. 26 Reg., può essere opportunamente delegato all'educatore, almeno per gli aspetti concernenti le attività di osservazione e di trattamento svolte. D'altra parte, in quanto segretario tecnico dell'*équipe*, l'educatore deve già essere posto in condizioni di disporre di ogni documentazione concernente i singoli casi. Anche in questa ipotesi — come nella comunicazione di richieste di intervento ai Centri di Servizio Sociale — resta ferma la competenza della Direzione per il perfezionamento dei relativi atti formali.

Non sembra, infine, superfluo rammentare che molti dei compiti fin qui indicati possono essere svolti anche nei confronti dei detenuti imputati, secondo le indicazioni di cui agli artt. 15, 3° comma, e 82, 2° comma, O.P., nel quadro di una « offerta di intervento » cui fa espresso riferimento il già citato art. 1 del regolamento di esecuzione.

Le indicazioni su esposte costituiscono una prima definizione dei compiti dell'educatore, che non soltanto riflettono le previsioni della normativa vigente, ma corrispondono anche alla decisa volontà dell'Amministrazione di dare contenuti più sostanziali al complesso degli interventi che vanno sotto il nome di « trattamento penitenziario ».

Si è ben consapevoli che l'inserimento di nuovo personale è di per sé misura poco efficace se gli altri operatori già presenti sul campo o chiamati ad affiancare le nuove leve in ambiti di competenza paralleli (come ad es. gli assistenti sociali e gli esperti *ex art.* 80) non sono disposti a misurarsi con chi sopravviene in un rapporto di vera disponibilità e di collaborazione.

Per superare tali eventuali difficoltà, l'Amministrazione intende predisporre a breve scadenza una serie di incontri distrettuali fra le varie categorie di operatori interessati per favorire il processo di integrazione multiprofessionale, con riferimento ai problemi operativi concreti emergenti in sede locale.

Tali incontri consentiranno agli educatori nuovi assunti di progredire ulteriormente sulla via di un orientamento che il corso di formazione, per essi appositamente predisposto durante il periodo di prova, ha già cercato di fornire e rappresenteranno per gli altri operatori, già professionalmente formati, oltre che un mezzo di perfezionamento, un'occasione di approfondire, dalla messa in comune dell'esperienza, le modalità pratiche della collaborazione.

Tali incontri forniranno anche all'Amministrazione centrale la possibilità di valutare, attraverso l'apprezzamento delle esperienze che verranno presentate e discusse, il diverso livello di realizzazione conseguito dal servizio educativo nelle varie sedi, ciò che renderà

più agevole studiare con gli Ispettori distrettuali e con le singole Direzioni interessate tutti quegli ulteriori interventi che si rendessero eventualmente necessari per superare le difficoltà rilevate.

Si prega dare assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIUSEPPE ALTAVISTA)

CIRCOLARE n. 2647/5100 del 18 dicembre 1979.

OGGETTO: Coordinamento degli interventi dei Centri di Servizio sociale con quelli di competenza degli Enti locali, nella fase preparatoria alla dimissione dei detenuti e degli internati.

Come noto, la legge 354/75 ed il relativo regolamento di esecuzione prevedono particolari interventi in favore dei dimittendi, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale.

Tali interventi, tra i quali sono ricompresi anche quelli, estremamente delicati, volti a risolvere le problematiche familiari legate al ritorno del congiunto nel suo ambiente (artt. 58 e 89 D.P.R. 431/76), sono affidati dalla legge ai Centri di Servizio Sociale nonché, almeno fino a quando la loro competenza non verrà meglio ridefinita, ai Consigli di Aiuto Sociale.

Nell'ambito delle attività affidate a tale scopo dalla legge ai suddetti organi assumono particolare rilevanza quelle da svolgersi ai sensi dell'art. 83 Reg. esecuzione, in collaborazione con la Direzione dell'Istituto per la « definizione e la esecuzione » del più ampio programma di trattamento che gli operatori dell'Istituto stesso devono realizzare, possibilmente a partire da sei mesi prima della dimissione, per orientare concretamente il dimittendo verso la risoluzione del complesso dei problemi personali, di lavoro, di contatto con l'ambiente, che a breve scadenza si presenteranno al dimittendo stesso in una dimensione esistenziale nuova.

Nella prospettiva dell'Ordinamento penitenziario, tali interventi devono poi venirsi a saldare con tutte le altre attività che gli stessi organi sono chiamati a svolgere e nel campo della conservazione e del miglioramento delle relazioni dei soggetti con i familiari (art. 45 legge 354/75) e nel quadro della assistenza post-penitenziaria che la legge del 1975 prevedeva doversi effettuare in collaborazione con quegli enti pubblici e privati che fossero qualificati nell'assistenza sociale (art. 46 legge 354/75 e correlato art. 90 D.P.R. 431/76).

A seguito dell'art. 23 del D.P.R. 616/77, l'assistenza post-penitenziaria è stata tuttavia, limitatamente alle Regioni a statuto ordinario, sottratta alla competenza dei Consigli di Aiuto Sociale e dei Centri di Servizio Sociale ed è stata attribuita agli Enti locali unitamente alla « assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto ».